

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DI PUBBLICI SPETTACOLI,
MANIFESTAZIONI TEMPORANEE
E PER LA VIGILANZA SUI LUOGHI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 71 del 13/12/2017

Sommario

TITOLO 1 - DEFINIZIONI

Art. 1 - Oggetto e finalita'	3
Art. 2 - Definizione di manifestazione temporanea	3
Art. 3 - Definizione di locale di pubblico spettacolo	3
Art. 4 - Locali ed attivita' non rientranti nella definizione di locale di pubblico spettacolo	5

TITOLO 2 - SICUREZZA SANITARIA

Art. 5 - Soccorso sanitario.....	6
Art. 6 - Valutazione del rischio.....	7

TITOLO 3 - LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Art. 7 - La commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo	8
Art. 8 - Limiti della commissione comunale di vigilanza.....	9
Art. 9 - Manifestazioni periodiche ripetitive.....	9

TITOLO 4 - ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Art. 10 - Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti.	10
Art. 11 - Attività di spettacolo o trattamento con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone	10
Art. 12 - Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone	11
Art. 13 - Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.....	11
Art. 14 - Spettacolo viaggiante fino a 200 persone.....	12
Art. 15 - Spettacolo viaggiante con oltre 200 persone.....	12
Art. 16 - Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico appositamente allestiti e/o realizzati	13
Art. 17 - Manifestazioni con impiego di equidi	13
Art. 18 - Sfilate di carri allegorici	13
Art. 19 - Sintesi normativa.....	14

TITOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Art. 20 - Attivita' di pubblico spettacolo a carattere permanente.....	16
Art. 21 - Impianti sportivi	20
Art. 22 - Attivita' di pubblico spettacolo a carattere temporaneo all'aperto	24
Art. 23 - Attivita' di pubblico spettacolo a carattere temporaneo con l'impiego di "spettacoli viaggianti" (numero superiore a 10)	28
Art. 24 - Linee guida per l'installazione di strutture temporanee di pubblico spettacolo.....	32
Art. 25 - Linee guida per l'installazione delle attivita' dello spettacolo viaggiante	39
Art. 26 - Linee guida per l'installazione di tensostrutture in manifestazioni temporanee	43

TITOLO 1 – DEFINIZIONI

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il Comune di Molinella intende favorire e garantire lo svolgimento delle manifestazioni promosse da enti pubblici e religiosi, partiti politici, associazioni, in quanto rappresenta un importante momento di aggregazione della comunità nel rispetto delle norme vigenti con particolare riferimento a quelle riguardanti la sicurezza dei luoghi e delle persone nonché quelle in materia commerciale ed igienico-sanitaria.

Il presente regolamento disciplina i procedimenti per lo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo in tutte le loro forme ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli n.ri 68 e 69 del R.D. n. 773/1931 così come modificato dall'articolo n.4 del D.P.R n. 311/2001.

Art. 2 - DEFINIZIONE DI MANIFESTAZIONE TEMPORANEA

Le manifestazioni temporanee, sono eventi di durata limitata, organizzati in luoghi o locali aperti al pubblico, nelle quali un'utenza generalizzata può parteciparvi liberamente.

Le manifestazioni possono perseguire finalità differenti (sociali, politiche, religiose, sportive, promozione del territorio) o più semplicemente possono costituire un momento di aggregazione e di svago per la collettività.

Le manifestazioni possono prevedere l'installazione di:

- apparecchi per l'amplificazione acustica;
- strutture o impianti per le esibizioni musicali (palchi);
- strutture o impianti per il ballo (piste da ballo);
- strutture o impianti per lo stazionamento del pubblico (sedie o tribune);
- tensostrutture per l'allestimento di punti di ristoro e di preparazione di alimenti e bevande;
- banchi per la vendita in forma itinerante di prodotti alimentari e/o non alimentari;
- attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- banchetti per la vendita di prodotti artigianali e dell'ingegno.

Si intende per:

a)**Eventi/manifestazioni:** le iniziative di tipo sportivo, ricreativo, ludico, sociale, politico e religioso che, svolgendosi in luoghi pubblici o aperti al pubblico, possono richiamare un rilevante numero di persone.

b)**Luoghi pubblici:** gli spazi e gli ambienti caratterizzati da un uso sociale collettivo ai quali può accedere chiunque senza alcuna particolare formalità (es. strade, piazze, giardini pubblici).

c)**Luoghi aperti al pubblico:** gli spazi e gli ambienti a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte dal soggetto che dispone del luogo stesso (es. pagamento di un biglietto per l'accesso, orario di apertura) o da altre norme.

d)**Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione:** il documento, predisposto dall'organizzatore dell'evento/manifestazione, in cui sono analizzate le caratteristiche dell'evento/manifestazione ai fini dell'individuazione del livello di rischio associato e il dettaglio, vengono definite le risorse e le modalità di organizzazione dell'assistenza sanitaria idonea a garantire il soccorso ai soggetti che, a diverso titolo, prendono parte all'evento/manifestazione.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (*anche all'aperto*) destinati allo spettacolo (*dove il pubblico assiste passivamente*) o trattenimento (*dove il pubblico è coinvolto attivamente*), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

- A. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
1. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,
 2. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).
- B. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:
1. teatri,
 2. cinematografi,
 3. cinema-teatri,
 4. auditori e sale convegno (*quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*),
 5. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,
 6. sale da ballo e discoteche,
 7. teatri tenda,
 8. circhi,
 9. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,
 10. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,
 11. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.
- C. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
- D. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo
(*Vedasi anche Circolare Dipartimento di P.S. con nota prot. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013*);
- E. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
- F. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:
1. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
 2. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
 3. aree libere per il ballo;
- G. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari

formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- H. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);
- I. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- L. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);
- M. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Art. 4 - LOCALI ED ATTIVITA' NON RIENTRANTI NELLA DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Non sono da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

A. i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono contemporaneamente **tutti** i seguenti requisiti:

- a. accesso libero senza sovrapprezzo,
- b. è preponderante l'attività di somministrazione, per cui l'evento è meramente complementare ed accessorio rispetto all'attività di ristorazione e di somministrazione alimenti,
- c. non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
- d. evento non pubblicizzato se non in modo complementare all'attività principale,
- e. evento organizzato in via eccezionale, non periodico o ricorrente (es. ogni fine settimana)*;

** Nota DCPREV prot. n. 5918 del 19/05/2015 "In generale, comunque, per attività temporanee, [...] si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita."*

B. le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19.08.1996:

- 1. i luoghi all'aperto (*non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque*), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,

2. i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
 3. i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,
 4. i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accoglimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
 5. i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- C. fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo o del trattenimento;
- D. circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- E. sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- F. mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- G. impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- H. piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- I. convegni con accesso solo con invito e senza pubblicità, quindi non aperti alla pluralità di persone;
- J. singole giostre dello spettacolo viaggiante o piccoli gruppi in spazi aperti non delimitati, senza servizi comuni e non costituenti luna park (soggette singolarmente al rilascio della licenza di esercizio di cui all'art. 69 T.U.L.P.S).

TITOLO 2 - SICUREZZA SANITARIA

Art. 5 - SOCCORSO SANITARIO

Le manifestazioni temporanee devono essere classificate in relazione al livello di rischio e ne consegue che per ogni manifestazione deve essere programmato un livello adeguato di soccorso che tenga conto dei seguenti fattori:

- tipologia dell'evento;
- occasionalità dell'evento;
- caratteristiche del luogo;
- affluenza di pubblico.

E' compito dell'organizzatore identificare il livello di rischio ed è buona pratica utilizzare l'algoritmo di Maurer per determinare il livello di soccorso sanitario.

Sulla base del punteggio ottenuto mediante il suddetto algoritmo l'organizzatore potrà determinare il numero di ambulanze da soccorso, da trasporto, team di soccorritori a piedi, unità medicalizzate e medici che dovranno essere presenti in occasione della manifestazione.

Il piano di soccorso dovrà essere redatto a cura dell'organizzatore e deve obbligatoriamente indicare:

- analisi di rischio dei fattori propri dell'evento;
- analisi delle variabili legate all'evento (es. numero dei partecipanti*);
- quantificazione delle risorse necessarie per mitigare il rischio;
- individuazione delle problematiche logistico/organizzative.

* il numero massimo di persone che possono essere presenti ad una manifestazione è dichiarabile dal responsabile dell'attività solamente nel caso di locali con soli posti a sedere o nel caso in cui l'area sia delimitata, l'accesso sia controllato e sia possibile determinare l'affollamento in ogni momento.

In tutti gli altri casi quando l'affollamento massimo non è determinabile secondo il D.M. 19.08.1996 occorre tenere conto della superficie libera disponibile per il pubblico e considerare come affollamento 2 persone al mq.

Art. 6 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio di una manifestazione temporanea si effettua mediante la compilazione della tabella prevista dell'Accordo siglato in sede di Conferenza Unificata n. 91 del 05/08/2014 successivamente recepito dalla D.G.R. n. 609/2015.

Ai sensi dell'entrata in vigore della DGR n. 609/2015, l'organizzatore delle manifestazioni temporanee di tipo sportivo, ricreativo, ludico, solidale, politico e religioso, in luoghi pubblici o aperti al pubblico che possono richiamare un rilevante numero di persone, dovrà presentare – nei termini sotto indicati - alla Centrale Operativa Servizio di Emergenza del 118 di Bologna tramite PEC la comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio in base ai criteri contenuti nella tabella in allegato alla DGR 609/2015, nonché nei casi previsti dalla competente Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La DGR n. 609/2015 prevede che tutti gli oneri economici della pianificazione sanitaria e della messa in disponibilità di mezzi, di squadre di soccorso e di ogni altra risorsa prevista dalla pianificazione stessa a supporto di eventi/manifestazioni sono a carico degli organizzatori.

Tale adempimento è vincolante per lo svolgimento della manifestazione.

La Centrale Operativa valuterà l'adeguatezza del Piano di soccorso sanitario predisposto dall'organizzatore dell'evento e formulerà *eventuali* prescrizioni; trascorsi i termini fissati per l'oltro **l'attività può essere intrapresa anche in mancanza di riscontro.**

Per informazioni la Centrale Operativa 118 competente territorialmente – Emilia Est – risponde al n. 800118006 dalle ore 8 alle 20. selezionare 2 per parlare con un operatore.

Mail coordinamento118emiliaest@118er.it

PEC : co118@pec.ausl.bologna.it

La comunicazione dello svolgimento della manifestazione corredata dal calcolo del livello di rischio deve essere inviata dall'organizzatore della manifestazione alla Centrale Operativa 118 ed al SUAP del Comune a mezzo pec secondo la seguente tempistica:

a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 15 giorni prima dell'inizio**;

b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 30 giorni prima dell'inizio**, trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;

c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 **almeno 45 giorni prima dell'inizio**, acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

Inoltre, per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio:

- presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle indicazioni sopra riportate;

Nel caso in cui l'organizzatore della manifestazione sia l'Amministrazione Comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha la facoltà di limitarsi a trasmettere al Servizio di Emergenza Territoriale 118 la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

TITOLO 3 - LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Art. 7 - LA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

L'art. 141 del R.D. 06/05/1945 n. 635, così come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 311/2001 stabilisce che sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

a) *esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;*

b) *verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;*

c) *accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;*

d) *accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;*

e) *controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.*

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o

nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

L'art. 141 bis prevede che:

La Commissione Comunale è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;*
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia municipale o suo delegato;*
- c) dal Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;*
- d) dal Dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;*
- e) dal Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato;*
- f) da un esperto in elettrotecnica.*

...(omissis)...

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Sono a carico del conduttore del locale destinato a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.

Art. 8 - LIMITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.

Oltre tali limiti la competenza è della **Commissione Provinciale di Vigilanza** con la composizione di cui all'art. 142 del R.D. 635/1945.

Art. 9 - MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 del R.D. 635/1940 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme previste dal DPR n.445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art.80 del TULPS.

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.

Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a nuova installazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del DM 37/2008.

TITOLO 4 - ATTIVITA' E PROCEDIMENTI

Definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.

Art. 10 - Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti.

Le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti sono soggette a comunicazione inoltrata telematicamente allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P), fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di occupazione di suolo pubblico e le altre normative interessate in relazione alla tipologia di evento (somministrazione alimenti e bevande, pubblicità etc...).

In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n.447/1995 ed il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008.

La comunicazione deve essere inviata telematicamente al SUAP almeno 5 giorni prima dell'evento/manifestazione.

In sintesi:

Regime autorizzativo: comunicazione;

Modalità di presentazione: telematica almeno 5 giorni prima dell'evento;

Affollamento: qualsiasi;

Durata: eventi che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio;

Art. 11 - Attività di spettacolo o trattenimento con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone

Le attività di spettacolo o trattenimento con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio possono essere effettuate previa presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

La presentazione della SCIA deve essere effettuata con modalità telematiche al S.U.A.P almeno 30 giorni prima dell'evento.

Alla segnalazione di inizio attività deve essere allegata una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La relazione tecnica del professionista sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti così come previsto dell'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, fermo restando il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Il SUAP trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dal presente Regolamento) alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 per il potere di controllo sul rispetto delle normativa vigente nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza. ai sensi e per gli effetti della lettera e) dell'art 141 comma 1 del R.D. 635/1940.

La presentazione della relazione da parte del professionista non solleva l'organizzatore dall'obbligo di presentare al SUAP il corretto montaggio delle strutture e la certificazione attestante la conformità degli impianti temporaneamente allestiti secondo quanto previsto dalle normative di settore.

In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n.447/1995 ed il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008.

Devono comunque essere rispettati i modelli organizzativi previsti al fine di garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, come indicato dalle Circolari del Ministero dell'Interno e dalla D.G.R. 609/2015.

In sintesi:

Regime autorizzativo: Segnalazione Certificata di inizio attività;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: capienza massima prevista di 200 persone;

Durata: eventi che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio;

Art. 12 - Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone

Le attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone e/o che si protraggono oltre le ore 24 del giorno di inizio, possono essere effettuate previa autorizzazione (artt. 68 - 69 Tulps) rilasciata dal S.U.A.P.

L'istanza deve essere inoltrata telematicamente al S.U.A.P. almeno 30 giorni prima dell'evento.

Il S.U.A.P. trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dal presente Regolamento) alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008.

Devono comunque essere rispettati i modelli organizzativi previsti al fine di garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche, come indicato dalle Circolari del Ministero dell'Interno e dalla D.G.R. 609/2015.

In sintesi:

Regime autorizzativo: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: superiore a 200 persone;

Durata: qualsiasi;

Art. 13 - Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività

Le attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività possono essere effettuate previa autorizzazione (artt. 68 - 69 Tulps) rilasciata dallo Sportello unico delle attività produttive.

La domanda deve essere inoltrata telematicamente allo Sportello unico delle attività produttive almeno 30 giorni prima dell'evento allegando una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.

La relazione tecnica del professionista sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti così come previsto dell'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, fermo restando il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

Il S.U.A.P. trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dal presente Regolamento) alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 per il potere di controllo sul rispetto della normativa vigente nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza ai sensi e per gli effetti della lettera e) dell'art 141 comma 1 del R.D. 635/1940.

In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008.

In sintesi:

Regime autorizzativo: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: qualsiasi;

Durata: qualsiasi;

Art. 14 - Spettacolo viaggiante fino a 200 persone

L'attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone è soggetta ad autorizzazione (artt. 68 - 69 Tulps) del S.U.A.P.

L'istanza deve essere presentata telematicamente al S.U.A.P almeno 30 giorni prima dell'evento.

Il S.U.A.P trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dal presente Regolamento) alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

Qualora lo spettacolo viaggiante abbia una capienza massima di 99 persone, il collaudo annuale a firma di un professionista abilitato sostituisce il parere, le verifiche e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo così come previsto dell'art. 141 comma 2 del R.D. 635/1940, fermo restando il rispetto delle disposizioni sanitarie vigenti.

In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008.

In sintesi:

Regime autorizzativo: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: capienza massima prevista di 200 persone;

Durata: qualsiasi;

Art. 15 - Spettacolo viaggiante con oltre 200 persone

L'attività di spettacolo viaggiante con oltre 200 persone è soggetta ad autorizzazione (artt. 68 - 69 Tulps) dello Sportello unico per le attività produttive.

L'istanza deve essere presentata telematicamente al S.U.A.P almeno 30 giorni prima dell'evento.

Il S.U.A.P trasmette l'istanza (completa degli allegati richiesti dal presente Regolamento) alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

In caso di spettacoli o intrattenimenti con emissioni sonore deve essere rispettata la Legge n. 447/1995 ed il Regolamento comunale per il rilascio delle autorizzazioni per le attività rumorose a carattere temporaneo, approvato con Deliberazione di C.C. n. 17 del 19/03/2008.

In sintesi:

Regime autorizzativo: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: capienza massima superiore a 200 persone;

Durata: qualsiasi;

Art. 16 - Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico appositamente allestiti e/o realizzati

Secondo quanto previsto dall'art 80 del T.U.L.P.S. l'autorità di pubblica sicurezza non può concedere l'autorizzazione per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare dalla Commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

In sintesi:

Regime autorizzativo: Autorizzazione;

Modalità di presentazione: telematica almeno 30 giorni prima dell'evento;

Affollamento: teatri, cinematografi e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone, altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone;

Durata: qualsiasi;

Art. 17 - Manifestazioni con impiego di equidi

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con Ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

Art. 18 - Sfilate di carri allegorici

Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:

"- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le "attrazioni" dello spettacolo viaggiante ... (omissis);

- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, "i luoghi all'aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico", così come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell'allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente

in materia è quella provinciale. Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto, ai sensi del D.M. 22.02.1996, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco."

Art. 19 - SINTESI NORMATIVA

– **R.D. n.635/1940 TULPS;**

(Autorità competente: Prefettura, Questura, CC, PM, Polizia Amministrativa Comune di Molinella, C.C.V.P.S.);

– **D.P.R. 311/2001 Pubblica Sicurezza;**

(Autorità competente: Prefettura, Questura, CC, PM, Polizia Amministrativa Comune di Molinella, C.C.V.P.S.);

– **D.Lgs n.222/16 Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili;**

(Autorità competente: Ausl, Polizia Amministrativa Comune di Molinella, PM, C.C.V.P.S, C.C.);

– **D.Lgs n.81/08 Sicurezza dei Luoghi di Lavoro;**

(Autorità competente: Ispettorato del Lavoro, Ausl, Serv. Edilizia Privata Comune di Molinella);

– **D.M 37/08 Sicurezza degli impianti elettrici e protezione scariche atmosferiche;**

(Autorità competente: Ispettorato del Lavoro, Ausl, Serv. Edilizia Privata Comune di Molinella);

– **D.G.R. n.2272/16 e L.R. 15/13 Incolumità ai fini sismici e Discip Opere temporanee Edilizia;**

(Autorità competente: Serv. Edilizia Privata Comune di Molinella);

– **L.R. n.14/2003 e Determinazione Ausl del 13/11/2013 Igiene Alimenti e somministrazione**

(Autorità competente: Ausl, Polizia Amministrativa Comune di Molinella);

– **DGR del 25 maggio 2015, n. 609 Gestione Emergenze Centrale 118;**

(Autorità competente: Ausl, Polizia Amministrativa Comune di Molinella);

– **Circolare del Ministero dell'Interno del 7 Giugno 2017 e del 28 Luglio 2017– Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;**

(Autorità competente: PM, C.C.V.P.S, C.C);

**DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALLA C.V.L.P.S.
PER L'ESAME DEL PROGETTO E PER IL SOPRALLUOGO**

TITOLO 5 - DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Art. 20 - Attivita' di pubblico spettacolo a carattere permanente

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<p>1. Elaborati grafici, redatti con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:<ul style="list-style-type: none">- l'ubicazione del fabbricato;- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;- la destinazione d'uso delle aree circostanti;- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);b) piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 o 1:200 del locale in progetto, evidenzianti:<ul style="list-style-type: none">- la destinazione d'uso di ogni ambiente;- la sistemazione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;- gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo fino a luogo sicuro;- la disposizione ed il tipo degli arredi e allestimenti;- l'ubicazione dei servizi igienici;- le misure di protezione antincendio;- gli impianti termici o di cottura; <p>In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);</p> <p>2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- il tipo di spettacolo e/o intrattenimento individuato tra quelli previsti all'art. 1 del D.M. 19.08.1996;- l'affollamento previsto;- l'ottemperanza alla regola tecnica;- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità alla normativa vigente in materia;- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali;- la descrizione degli interventi strutturali, ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti, con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda.
Impianti di protezione antincendio	<p>1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi della normativa vigente in materia oppure schema e relazione tecnica, per gli impianti esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici con la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;

	<ul style="list-style-type: none"> - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Strutture	1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
Impianti di ventilazione	1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nei quali siano evidenziati: <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; - le condotte di mandata e di ripresa; - il posizionamento della presa d'aria; - le caratteristiche termoigrometriche garantite; - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; - le caratteristiche della filtrazione dell'aria; - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; - il tipo e la quantità del fluido frigorigeno utilizzato; - la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
Impianti termici e di cottura	1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile in materia.

N.B.: I responsabili delle attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento ubicate in locali con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 e quindi soggette ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (valutazione del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelle di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	<p>1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità alla normativa vigente in materia, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipánico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti;</p> <p>2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti, a firma di professionista antincendio, in conformità alla normativa vigente in materia, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.);</p> <p>2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche periodiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22.10.2001.</p>
Impianti di protezione antincendio	<p>1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);</p> <p>2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);</p> <p>3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore dell'impianto..</p>
Strutture	<p>1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune.</p>
Impianti di ventilazione e	<p>1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli schemi funzionali.</p>

Carichi sospesi	<p>1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema,
	<p>come precisato nella tabella che segue:</p> <p><i>(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza, quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
Impianti termici	<p>1. Dichiarazione di conformità relativa agli impianti termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori;</p> <p>2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.</p>
Gestione Sicurezza	<p>1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X);</p> <p>2. il registro dei controlli e delle verifiche ed il piano di emergenza dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da parte degli organi di controllo.</p>
Varie	<p>1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.</p>

Art. 21 - Impianti sportivi

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<p>1. Elaborati grafici, redatti con simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983, a firma di tecnico abilitato, comprensivi di:</p> <ul style="list-style-type: none">a) planimetria in scala 1:1000 o 1:500 dalla quale risulti:<ul style="list-style-type: none">- l'impianto o il complesso sportivo, l'area di servizio annessa, ove necessaria, e la zona esterna;- le vie di accesso per i mezzi di soccorso dei Vigili del Fuoco;- la destinazione d'uso delle aree circostanti;- il tipo e l'ubicazione delle risorse idriche (idranti, serbatoi, gruppi di pompaggio, ecc.);b) piante in scala 1:100 o 1:200 ai vari livelli rappresentanti l'impianto sportivo ed evidenzianti in particolare:<ul style="list-style-type: none">- la zona spettatori con disposizione e numero di posti, spazi e servizi accessori e di supporto, dimensioni e caratteristiche del sistema di vie d'uscita, elementi di compartimentazione, impianti tecnici ed antincendio;c) sezioni longitudinali e trasversali dell'impianto sportivo e prospetti, in scala 1:100; <p>In caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito (gialli e rossi);</p> <p>2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, nella quale dovrà essere indicato:</p> <ul style="list-style-type: none">- il tipo di attività sportiva;- l'affollamento previsto;- l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 18.03.1996 e ss.mm.ii. (per eventuali deroghe si richiama quanto previsto dall'art. 22 del D.M. 18.03.1996);- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali da impiegare per i rivestimenti e l'arredo in conformità ai D.M. 26.06.1984, 10.03.2005 e 15.03.2005 e segg.;- i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali secondo le modalità di prova stabilite dai D.M. 16.02.2007 e 09.03.2007;- la descrizione degli interventi strutturali (ove previsti, e/o delle modifiche apportate alle strutture esistenti con indicazione dei carichi e sovraccarichi di calcolo conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;- le misure di protezione antincendio.
Impianti di protezione antincendio	<p>1. Specifica d'impianto degli impianti di protezione attiva antincendio (impianto idrico antincendio, rilevazione ed allarme incendio, evacuazione fumi, ecc.) redatta ai sensi del D.M. 20.12.2012, oppure schema e relazione tecnica dell'impianto, nel rispetto del D.M. 18.03.1996, per gli impianti esistenti non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 20.12.2012.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Progetto dell'impianto elettrico, a firma di tecnico abilitato, comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none">- lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi);- gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni;

	<ul style="list-style-type: none"> - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste, nonché i pulsanti di sgancio totale dell'alimentazione elettrica, da posizionare all'esterno dell'attività, ed il quadro generale da installarsi in un ambiente protetto contro gli incendi; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, sulla trasformazione e sull'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare ed alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Strutture	1. Dichiarazione che le opere strutturali di cui all'art. 4 della Legge n. 1086 del 05.11.1971 e sue successive modificazioni e/o integrazioni verranno denunciate ai sensi dell'art. 4 della legge medesima.
Impianti di ventilazione	<p>1. Schemi e relazione degli impianti di ventilazione e condizionamento, estivo ed invernale, nel rispetto dei D.M. 18.03.1996, D.M. 31.03.2003, D.M. 15.03.2005 nei quali siano evidenziati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le caratteristiche di reazione al fuoco delle varie condotte e degli eventuali isolanti; - le condotte di mandata e di ripresa; - il posizionamento della presa d'aria; - le caratteristiche termoigrometriche garantite; - la quantità d'aria esterna immessa per ogni persona; - le caratteristiche della filtrazione dell'aria; - il tipo e la posizione dei generatori termici refrigeranti; - il tipo e la quantità del fluido frigorifero utilizzato; - la posizione e il funzionamento dell'unità trattamento aria; - lo schema funzionale con i dispositivi di sicurezza e blocchi di fermo in caso d'emergenza del sistema di condizionamento e ventilazione; - la posizione e i sistemi di chiusura degli eventuali passaggi delle condotte aerotermiche attraverso strutture di compartimentazione.
Impianti termici	1. Relazione tecnica ed elaborati grafici relativi agli impianti ed ai locali interessati con la descrizione delle misure di sicurezza previste nel rispetto della normativa tecnica applicabile (D.M. 12.04.1996, D.M. 28.04.2005, ecc.).

N.B.: I responsabili degli impianti sportivi con capienza superiore a 100 posti, oppure di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, che corrispondono a quanto previsto al punto 65 dell'Allegato I al D.P.R. n. 151 del 01.08.2011, e quindi soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi, dovranno attuare le procedure specifiche previste dal Decreto stesso (esame del progetto art. 3 e presentazione SCIA art. 4). Solo per quelli di categoria C (capienza oltre le 200 persone) è previsto il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi.

Per impianti con capienza inferiore a 100 posti si fa riferimento alle indicazioni tecniche di cui all'art. 20 del D.M. 18.03.1996.

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	<p>1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco, della resistenza al fuoco e relativa ai dispositivi di apertura delle porte (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.) a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità alla normativa vigente in materia, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, porte e sipari tagliafuoco, maniglioni antipanico, prodotti protettivi, condotte di ventilazione, ecc.), comprensivo di tavola grafica obbligatoria, indicante l'esatta ubicazione dei vari prodotti;</p> <p>2. certificazione di resistenza al fuoco degli elementi costruttivi separanti e/o portanti utilizzati (modello Ministero dell'Interno CERT.REI), a firma di professionista antincendio, comprensivo della tavola grafica obbligatoria indicante l'ubicazione delle varie strutture certificate.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori (elaborato grafico as-built, schede tecniche e certificati dei materiali utilizzati, ecc.);</p> <p>2. copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario, e copia delle eventuali successive verifiche da parte degli organi di controllo, in conformità al disposto del D.P.R. n. 462 del 22/10/2001.</p>
Impianti di protezione antincendio	<p>1. Dichiarazione di conformità degli impianti di protezione antincendio, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori. In mancanza del progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);</p> <p>2. dichiarazione di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. 22.01.2008, n. 37, redatta su modello ministeriale dalla ditta installatrice (DICH.IMP.). In assenza di progetto dovrà essere presentata anche una certificazione a firma di professionista antincendio redatta su modello ministeriale (CERT.IMP.);</p> <p>3. deve essere reso disponibile il manuale di uso e manutenzione redatto dall'installatore dell'impianto, ai sensi del D.M. 20.12.2012.</p>
Strutture	<p>1. Copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture a firma di tecnico abilitato, corredato dall'attestazione dell'avvenuto deposito presso il competente Ufficio del Comune (su specifica richiesta della Commissione, e comunque ogni 10 anni a far data dal certificato di collaudo statico, deve essere prodotto un certificato di idoneità statica, rilasciato da tecnico abilitato).</p>
Impianti di ventilazione	<p>1. Dichiarazione di conformità degli impianti di ventilazione e condizionamento, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori e degli schemi funzionali.</p>

Carichi sospesi	<p>1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata
	<p>dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:</p> <p><i>(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (p.e. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.
Impianti termici	<p>1. Dichiarazione di conformità relativa all'installazione degli impianti termici ed all'impianto di adduzione del combustibile, redatta dall'impresa installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori;</p> <p>2. copia della dichiarazione di conformità CE dei gruppi termici.</p>
Gestione Sicurezza	<p>1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X);</p> <p>2. il registro dei controlli e delle verifiche previsto dal D.M. 18.03.1996 e dall'art. 6 del DPR 151/2011 ed il piano di emergenza, dovranno essere resi disponibili in occasione delle visite da parte degli organi di controllo.</p>
Varie	<p>1. Copia della SCIA, ove prevista, presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011.</p>

Art. 22 - Attivita' di pubblico spettacolo a carattere temporaneo all'aperto

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<ol style="list-style-type: none">1. Planimetria in scala 1:1000 o 1:500, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- l'area che verrà utilizzata per la manifestazione;- la recinzione e le relative aperture per l'esodo;- l'ubicazione dei palchi, strutture audio/video o carichi sospesi, stands, fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi) e/o sistema di alimentazione, giostre ed attrazioni;- l'ubicazione dell'area destinata al pubblico;- l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze e delle altri mezzi di spegnimento fissi e portatili;- l'ubicazione dei servizi igienici previsti;- le distanze di sicurezza previste dal D.M. 19.08.1996.2. piante e prospetti in scala idonea (1:200 p 1:100) riportanti in dettaglio:<ul style="list-style-type: none">- i palchi, le strutture audio/video o carichi sospesi, gli stand, i fuochi e/o cucine con i relativi depositi di combustibili (solidi, liquidi, gassosi);- la sistemazione dei posti a sedere e/o in piedi; <p>N.B.: Le strutture dovranno essere chiaramente identificate con riferimento alle diverse tipologie descritte nella relazione.</p> <ol style="list-style-type: none">3. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:<ul style="list-style-type: none">- il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento;- le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati allestimenti scenici e gli arredi secondo i criteri previsti dai D.M. 26.06.1984;- l'affollamento previsto nei vari spazi/locali;- il sistema di controllo degli accessi.- il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi per le attività pertinenti che rientrano nel campo di applicazione delle stesse;4. descrizione generale di ogni struttura installata, firmata da tecnico abilitato, indicante:<ul style="list-style-type: none">- schema delle caratteristiche dimensionali (superficie ed altezza) di tutte le strutture installate;- i materiali utilizzati e le modalità di utilizzo;- i carichi ed i sovraccarichi considerati conformemente alla normativa vigente all'atto della presentazione della domanda;- le modalità di ancoraggio e/o di controvento;- le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ecc.).5. Comunicazione opere temporanee ai sensi della L.R. 15/2013 art.7 comma 1 lettera f). <p>N.B.: Nel caso in cui la documentazione in possesso del richiedente, relativa alle strutture da installare, sia redatta in lingua straniera, sarà necessario produrre una dichiarazione firmata da tecnico abilitato che attesti la conformità delle strutture in questione alle normative italiane vigenti.</p>
----------	---

Impianti elettrici	<p>1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare;
	<ul style="list-style-type: none"> - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, il dispositivo di intercettazione generale, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Impianto gas	<p>1. Progetto redatto ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22.01.2008 n. 37 in conformità alle norme tecniche vigenti in funzione della potenza singola e totale degli apparecchi: UNI 7129-7131-11528 e D.M. 12/04/1996.</p>

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Reazione e resistenza al fuoco	1. Dichiarazione ai fini della reazione al fuoco (modello Ministero dell'Interno DICH.PROD.), a firma di tecnico abilitato o professionista antincendio, in conformità al D.M. 07.08.2012, relativa a tutti i prodotti installati (tendaggi, rivestimenti, sedie, ecc.).
Strutture	1. Verifica, a firma di tecnico abilitato ed in corso di validità (1 anno), attestante l'idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici per tutte le strutture installate; 2. dichiarazione di corretta installazione e montaggio per ogni struttura installata rilasciata dalla ditta installatrice.
Impianto elettrico	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, redatta ai sensi del D.M. 22.01.2008, n. 37 dalla ditta installatrice, e comprensiva degli allegati obbligatori, a partire dal punto di consegna dell'Ente erogatore, <u>per le eventuali parti di impianto poste all'interno di strutture (stand, gazebi, ecc.)</u> . In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche; 2. rapporto di verifica <u>per le parti di impianto elettrico posto all'esterno</u> (per la redazione può essere utilizzato il modello di cui al D.M. 37/2008 o il modello del Ministero dell'Interno DICH.IMP.), riportante le risultanze delle verifiche e prove, in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • esame a vista dei componenti e delle condizioni di impianto; • prova di continuità dei conduttori di protezione e dei conduttori equipotenziali principali e supplementari; • prova della resistenza di isolamento tra ogni conduttore attivo e la terra; • verifica del coordinamento per la protezione contro i contatti indiretti realizzata mediante interruzione automatica dell'alimentazione (misura della resistenza di terra R_a nei sistemi TT); • prova di funzionamento degli interruttori differenziali; • prove di polarità per accertare che non siano installati dispositivi di interruzione unipolare sul neutro (nei casi vietati); • verifica della caduta di tensione lungo le linee; • verifica della separazione tra eventuali circuiti SELV o PELV e gli altri circuiti e la terra; • verifica dell'autonomia della fonte energetica statica di sicurezza o degli apparecchi illuminanti di sicurezza autoalimentati.
Carichi sospesi	1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile): <ul style="list-style-type: none"> • documentazione tecnica illustrante la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue:

	A	Struttura di sostegno	Certificazione di idoneità statica con evidenziata la massima portata utile della struttura nei punti di ancoraggio, a firma di tecnico abilitato
	B	Vincolo di collegamento fra struttura e collegamento principale	Certificato del sistema di aggancio del produttore e/o di tecnico abilitato
	C	Collegamento principale	Certificazione della portata utile del produttore e/o di tecnico abilitato
	D	Collegamento di sicurezza	Certificazione della portata utile (superiore a quella del collegamento principale) del produttore e/o di tecnico abilitato e verifica annuale del sistema estensibile
	E	Motore/paranco (eventuale)	Marcatura CE con relativa dichiarazione di conformità; stralcio del libretto di uso e manutenzione con indicato il carico utile e collaudo (annuale) in corso
	F	Vincolo di collegamento fra motore/collegamento principale e il carico	Certificazione del sistema di aggancio (p.e. gancio, golfare, occhiello) del produttore e/o di tecnico abilitato
	G	Carico	Dichiarazione riportante la valutazione analitica (*) dei carichi statici e/o dinamici sospesi installati, a firma di tecnico abilitato
<p>(*) <i>In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione. 			
Impianto gas	1. Dichiarazione di conformità dell'impianto di utilizzazione del gas, redatta dalla ditta installatrice ai sensi del D.M. 22.01.2008 n. 37 e comprensiva degli allegati obbligatori, riferita alle norme UNI per impianti con potenze termiche fino a 34,89 KW o al D.M. del 12/04/1996 nel caso di potenze superiori.		
Gestione Sicurezza	1. Copia degli attestati di formazione degli addetti antincendio e, nei casi previsti, degli attestati di idoneità tecnica antincendio (D.M. 10.03.1998 All. XI e X).		

Art. 23 - Attivita' di pubblico spettacolo a carattere temporaneo con l'impiego di spettacoli viaggianti (numero superiore a 10)

Dalla nota prot. n. 557/PAS/U/005089/13500. A del 14.03.2013 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza:

“...Va precisato che, nei casi di cui si tratta [installazione di un numero rilevante di attrazioni, in zona sufficientemente delimitata], oggetto della verifica della Commissione di Vigilanza è, innanzitutto, il controllo sulla sicurezza generale del luogo sul quale è previsto l'allestimento, delle sue vie di esodo, degli spazi accessibili al pubblico e di quelli preclusi all'accesso, della idoneità del terreno, degli eventuali servizi comuni nonché delle interazioni tra le attrazioni, del loro posizionamento, ecc..

Non attiene, invece, ai compiti della Commissione di vigilanza un controllo puntuale della sicurezza specifica delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante.

Una preliminare verifica della sicurezza di ciascuna di esse, quanto a completezza e correttezza della documentazione prevista, compete all'Autorità Comunale in sede di rilascio della concessione di occupazione del suolo pubblico, che presuppone la “regolarità” di ogni attrazione autorizzata (licenza ex art. 69 TULPS, attestazione di avvenuta registrazione e rilascio del codice identificativo, documentazione relativa al collaudo periodico, libretto dell'attrazione aggiornato, assicurazione, ecc.) Ciò non toglie che, rispetto alle singole attrazioni, la Commissione, pur senza eseguire una verifica tecnica sul loro funzionamento, debba effettuare un esame, anche solo visivo, nello stato in cui esse si trovano al momento del sopralluogo, di quei profili di sicurezza che non possono emergere se non nel corso o a seguito del montaggio nel luogo di allestimento (distanza minima tra le varie attrazioni, corretta messa a disposizione del pubblico, ad esempio, per quanto concerne l'impianto elettrico, la recinzione di sicurezza delle parti in movimento, la presenza di cartelli di avviso per il pubblico eventualmente necessari, ecc.), fermi restando gli adempimenti cui sono tenuti i titolari o i gestori delle singole attrazioni ai fini del rilascio della licenza di esercizio (produzione di dichiarazione di conformità dell'allacciamento elettrico, di corretto montaggio, ecc.).”

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE UNITAMENTE ALLA RICHIESTA DI ESAME DEL PROGETTO:

Generale	<p>1. Planimetria, redatta con la simbologia prevista dal D.M. del 30.11.1983 in scala 1:1000 o 1:500 rappresentante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'area destinata all'installazione e le aree adiacenti; - la recinzione e le relative aperture e percorsi per l'esodo; - l'ubicazione degli idranti stradali esistenti nelle immediate vicinanze; - l'ubicazione delle varie attrazioni; - la distanza tra i vari elementi della manifestazione e tra gli stessi e gli edifici esterni; - l'ubicazione degli impianti accessori (generatore di calore, gruppi elettrogeni, depositi di combustibile, ecc.); - l'ubicazione dei servizi igienici; <p>2. relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il tipo di manifestazione e le modalità di svolgimento; - le misure adottate per la prevenzione incendi e la gestione della sicurezza; - le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati per i rivestimenti e gli arredi secondo i criteri previsti dai DD.MM. 26.06.1984 e 15.03.2005 e segg.; - l'affollamento massimo previsto; - le misure per la gestione degli accessi all'area o locale; - il rispetto delle norme di cui al D.M. 19.08.1996 e di tutte le altre norme tecniche di prevenzione incendi.
Impianti elettrici	<p>1. Documentazione relativa all'impianto elettrico contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo schema a blocchi con indicato il punto di alimentazione, i quadri elettrici e la loro numerazione ed i cavi di collegamento (potenze elettriche, sezioni e tipologia cavi); - gli schemi elettrici unifilari con l'indicazione delle caratteristiche nominali delle protezioni; - i disegni planimetrici dell'impianto elettrico con indicati il punto di alimentazione, i quadri elettrici ed il percorso dei cavi, compresa la modalità di posa e le eventuali protezioni previste; - il disegno planimetrico dell'impianto di messa a terra con indicata la tipologia e posizione dei dispersori e della rete di terra; - la relazione tecnica sulla consistenza e tipologia dell'impianto, con particolare riguardo all'individuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare; - le protezioni previste contro le scariche atmosferiche e/o verifica dell'auto protezione ovvero dichiarazione sostitutiva per i casi non previsti.
Varie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licenza Spettacolo viaggiante; 2. Assicurazione delle attrazioni; 3. Collaudo Annuale a firma di tecnico abilitato; 4. Numero identificativo delle attrazioni; 5. Corretto Montaggio

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE ALL'ATTO DEL SOPRALLUOGO:

Strutture	<p>1. Dichiarazione di corretto montaggio prevista dall'art. 6 del D.M. 18.05.2007, relativa a tutti gli aspetti di sicurezza, attestante il rispetto della regola dell'arte, di quanto previsto nel manuale di uso e manutenzione e nel libretto dell'attività. La dichiarazione può essere sottoscritta dal gestore se in possesso di titolo abilitativo a seguito superamento di apposito corso formativo (D.M. 18.05.2007 art. 6 comma 3, D.M. 16.06/.008). In caso contrario deve essere firmata da un tecnico abilitato;</p> <p>2. verbale di verifica annuale prevista dall'art. 7 del D.M. 18.05.2007, a firma di tecnico abilitato, in corso di validità, sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. L'esito della verifica deve essere riportato nel libretto dell'attività.</p>
Impianto elettrico	<p>1. la conformità del collegamento elettrico può essere compresa nella dichiarazione firmata dal gestore abilitato esclusivamente nei casi di installazione effettuata in area attrezzata ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga da apposito quadro singolo già predisposto, dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Diversamente, anche quando è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico deve essere redatta da tecnico abilitato. In caso di allacciamento ad impianto fisso esistente, dovrà essere disponibile la dichiarazione di conformità di quest'ultimo, unitamente alla documentazione attestante la corretta esecuzione della manutenzione e delle verifiche periodiche.</p>
Carichi sospesi	<p>1. Per i carichi sospesi (per la definizione di carico sospeso vedere la Circ. Prot. n. 1689 del 01.04.2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile):</p> <ul style="list-style-type: none"> • documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato; • schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenziati, ove presenti, i sistemi complessi (per es. struttura di sostegno a sua volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante lo spettacolo), e gli eventuali motori, a firma di tecnico qualificato; • certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, a firma di tecnico qualificato, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema, come precisato nella tabella che segue: <p><i>(*) In merito alla valutazione analitica dei carichi sospesi si ravvisa la attuale possibilità di utilizzare una precisa analisi strumentale con sistema di pesatura dotato di dinamometri elettronici informatizzati in grado di fornire e trasferire i dati delle masse applicate ai punti di sospensione anche durante la movimentazione delle strutture e/o dei macchinari atti alla produzione dello spettacolo.</i></p> <p>attestazione di conoscenza e osservanza delle condizioni di esercizio e delle verifiche periodiche (con relative modalità attuative) fissate in ambito progettuale e/o previste dalla normativa vigente (per es. quelle sui motori), nonché dei termini di utilizzo di componenti soggetti a scadenza quali fasce, funi o altro, a firma del responsabile della attività/manifestazione.</p>

Varie	<p>1. Da rendere disponibile per la verifica in sede di sopralluogo:</p> <p>a. Copia del manuale d'uso e manutenzione previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera a) del D.M. 18.05.2007;</p> <p>copia del libretto delle attività previsto dall'art. 4 comma 2 – lettera b) del D.M. 18.05.2007 (aggiornato con la registrazione delle manutenzioni ordinarie straordinarie periodiche previste nel manuale di uso e manutenzione).</p>

Art. 24 - Linee guida per l'installazione di strutture temporanee per il pubblico spettacolo

SINTESI MISURE TECNICHE

Nel presente allegato sono state riportate, al fine di un più facile adempimento e rispetto, le principali misure di sicurezza previste dalla normativa vigente per l'installazione di strutture, locali ed impianti per la realizzazione di manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo (sono comprese le strutture utilizzate per le feste paesane nelle quali è presente l'aspetto del pubblico spettacolo o trattenimenti danzanti).

L'elenco comunque non è da considerarsi esaustivo e pertanto si rimanda, per un maggior approfondimento, alla lettura completa delle norme specifiche.

Vengono proposte anche alcune tavole con gli schemi esemplificativi per favorire la comprensione delle misure descritte.

Area di installazione	D.M. 19.08.1996 punti 2.1.3 (tutte le attività)	1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti: a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10 %, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m).
	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	2. Le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.
Distanze di sicurezza	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, teatri tenda e simili, compresi i tendoni per feste paesane con attività di pubblico spettacolo)	1. I tendoni e le attrazioni devono essere posizionati in modo da ridurre al minimo la possibilità di propagazione di un incendio. In ogni caso la distanza tra i tendoni e le attrazioni limitrofe non deve essere inferiore a 6 m; 2. depositi (compresi depositi di bombole di G.P.L. e depositi di legna o carbonella a servizio della manifestazione) e laboratori devono essere ubicati all'esterno del tendone e posti alla distanza indicate dalla vigente normativa antincendio;

Protezione attiva	D.M. 19.08.1996 punto 7.1 (solo per circhi, parchi divertimento, spettacoli viaggianti, e simili, compresi i tendoni per feste paesane)	1. L'area deve essere dotata di energia elettrica e di almeno un idrante per il rifornimento degli automezzi antincendio (UNI 70 con portata di 460 l/min);
	con attività di pubblico spettacolo) D.M. 19.08.1996 punto 15.2 (tutte le attività)	2. devono essere previsti estintori nel numero di uno ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di due, aventi capacità estinguente non inferiore a 13 A 89 BC.
Impianti elettrici	D.M. 19.08.1996 punto 13.2 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico; 2. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico; 3. le strutture e masse metalliche che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate ad idoneo impianto di messa a terra; 4. le strutture e masse estranee che possono accidentalmente elettrificarsi per contatto con apparecchiature od impianti elettrici, devono essere collegate in equipotenziale tra loro e ad idoneo impianto di messa a terra; 5. le strutture e masse estranee poste a distanza inferiore a 2-2,5 m da altre masse di cui al punto precedente devono essere collegate in equipotenziale tra loro; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in attraversamento dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o di strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati, ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente.

Reazioni e al fuoco	D.M. 19.08.1996 punti 2.3.2 e 2.3.3 – D.M. 31.03.2003 e D.M. 15.03.2005 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il materiale dei tendoni dei circhi, teatri tenda e strutture similari deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2; 2. le sedie combustibili non imbottite devono essere di classe 2 di reazione al fuoco; 3. le poltrone ed i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di reazione al fuoco; 4. i materiali allestiti nell'area scenica devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1; le condotte di ventilazione devono essere in classe A1(0) di reazione al fuoco. I raccordi flessibili, di lunghezza non superiore a 5 volte il diametro, possono essere in classe 1. Eventuali materiali isolanti devono essere conformi al D.M. 31.03.2003, ovvero al D.M. 15.03.2005.
Affollamento ed esodo	D.M. 19.08.1996 punto 4.1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nei locali adibiti a trattenimenti ed attrazioni varie l'affollamento va calcolato con una densità di affollamento di 0,7 persone per metro quadrato; 2. nelle sale da ballo e discoteche l'affollamento va calcolato con una densità pari ad 1,2 persone per metro quadrato di superficie in pianta; 3. nei teatri, cinema, auditori, teatri tenda, circhi l'affollamento è pari al numero dei posti a sedere e di quelli in piedi autorizzati, compresi quelli per le persone con ridotte od impedito capacità motorie; 4. negli impianti sportivi adibiti occasionalmente ad attività di pubblico spettacolo a carattere non sportivo, l'affollamento deve essere calcolato con un indice di affollamento di 2 persone/mq (D.M. 06/03/2001); 5. nelle aree pubbliche nelle quali l'accesso sia libero e non controllato, l'affollamento può essere determinato con la densità di 2 persone/mq (Chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013).
	D.M. 19.08.1996 punto 4.2 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 6. la capacità di deflusso per i locali al chiuso con pavimento a quota compresa tra più o meno 1 m dal piano esterno di riferimento è pari a 50 persone/modulo (60 cm); 7. la capacità di deflusso dei locali all'aperto non deve essere superiore a 250 persone/modulo (60 cm);
	D.M. 19.08.1996 punti 4.3.2 e 4.3.3 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 8. il numero di uscite verso l'esterno non deve essere inferiore a 3 di larghezza singola non inferiore a due moduli (1,2 m). Per locali con capienza fino a 150 persone sono sufficienti due uscite di larghezza non inferiore a 90 cm (calcolate come 1 modulo).

Cucine	D.M. 12.04.1996 punto 4.4.2 – D.M. 28.04.2005 punto 4.4 - Prescrizioni del Comando	<p>1. Le cucine con potenzialità totale degli apparecchi (alimentati a gas, liquido o solido) superiore a 35 Kw devono essere esterne al tendone e compartimentate dallo stesso con strutture REI/EI 60 (con potenzialità fino a 116 Kw) o REI/EI 120 (con potenzialità superiore a 116 Kw) e possono comunicare con lo stesso tramite disimpegno aerato conforme al punto 4.2.5 b):</p> <ul style="list-style-type: none"> - superficie netta minima di 2 mq; - resistenza al fuoco della struttura REI 60 e con porte REI 60; - aerazione a mezzo di aperture di superficie complessiva non inferiore a 0,5 mq realizzate su parete attestata su spazio scoperto, strada pubblica o privata scoperta, intercapedine. Nel caso di alimentazione con gas a densità relativa non superiore a 0,8, è consentito l'utilizzo di un camino di sezione non inferiore a 0,1 mq. <p>In alternativa a quanto sopra riportato la cucina deve essere ubicata all'esterno del tendone e posta a distanza di almeno 6 m;</p> <p>2. cucine di potenzialità totale fino a 35 Kw devono essere ubicate a distanza non inferiore a 3,5 m dal tendone (spazio scoperto D.M. 30.11.1983); in ogni caso tra la cucina ed il tendone è ammessa un'zona di comunicazione coperta, con elementi incombustibili, di larghezza non superiore all'altezza di</p>
		<p>imposta (altezza della copertura dal terreno). I lati devono rimanere aperti;</p> <p>4. distanze diverse da quanto riportato ai punti 1 ultimo comma e 2 potranno essere valutate in conformità al punto S.3.8 del D.M. 03.08.2015.</p>
Layout interno	D.M. 19.08.1996 punto 3.2 (tutte le attività)	<p>1. La distanza tra gli schienali delle sedie con seduta fissa, tra fila e fila successiva, deve essere non inferiore a 1,1 m;</p> <p>2. nei locali ed aree (anche all'aperto) non provvisti di posti a sedere fissi è consentito l'impiego temporaneo di sedie collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila può contenere al massimo 10 sedie, disposte in gruppi di 10 file.</p>

Impianti di riscaldamento	D.M. 12.04.1996 punto 2.1 e D.M. 28.04.2005 punto 2.1 – D.M. 19.08.1996 punti 7.4 e 8.3 – D.M. 31.03.2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone; 2. i serbatoi di gasolio od i depositi di legna a servizio degli impianti devono essere posti a distanza di almeno 6 m dal tendone; 3. le condotte di ventilazione devono essere conformi al D.M. 31.03.2003; 4. nella condotta di mandata deve essere installata una serranda tagliafuoco almeno EI 30.
Gestione della sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVIII (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. deve essere attivata la gestione della sicurezza prevista nei vari punti contenuti nel titolo in oggetto.
	D.M. 10.03.1998 Allegati IX e X e Legge 609/1996 (tutte le attività)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli addetti antincendio devono aver frequentato un corso specifico per attività a rischio alto; 2. in caso di attività con un numero maggiore di 100 persone, gli addetti antincendio devono aver conseguito l'attestato di idoneità tecnica a seguito di esame presso un Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
Cartellonistica di sicurezza	D.M. 19.08.1996 Titolo XVII	<ol style="list-style-type: none"> 1. In corrispondenza delle porte delle uscite di sicurezza deve essere installata una segnaletica di tipo luminoso, mantenuta sempre accesa durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza. 2. La cartellonistica deve indicare in particolare: <ol style="list-style-type: none"> a. le porte delle uscite di sicurezza; b. i percorsi per il raggiungimento delle uscite di sicurezza; l'ubicazione dei mezzi fissi e portatili di estinzione incendi.

BOMBOLE DI G.P.L. ED IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE

<p>UNI TR 11246 nel campo di applicazione (potenza termica nominale totale apparecchi serviti ≤ 35 Kw e quantità complessiva di G.P.L. ≤ 125 Kg)</p>	<p>1. Le bombole i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore;</p> <p>2. le bombole non devono essere installate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni; - a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico; - a distanza minore di 3 m da altra installazione. <p>La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di un idoneo schermo incombustibile tra le due installazioni.</p>
<p>Circ. 74 del 20/09/1956 per gli impianti a servizio di apparecchiatura di potenza termica nominale totale superiore a 35 Kw o > 125 Kg di G.P.L.</p>	<p>1. Le bombole devono essere racchiuse entro apposita cabina incombustibile;</p> <p>2. qualora la cabina sia ubicata in cortili, deve distare almeno 3 m dai muri perimetrali degli edifici.</p>
<p>D.M. 19/08/96 punto 7.4</p>	<p>1. Il deposito di bombole deve distare almeno 6 m dal tendone di pubblico spettacolo.</p>

Le principali misure di sicurezza sopra elencate, sono da intendersi esemplificative e non esaustive ed hanno una funzione meramente di “ausilio giuridico”. Nell’applicazione del suddetto Regolamento occorre fare riferimento esclusivamente all’impianto normativo vigente in materia di sicurezza.

Art. 25 - Linee guida per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante

Di seguito viene riportato un riassunto delle misure tecniche previste dalle varie norme (D.M. 19.08.1996, D.M. 18.05.2007, D.M. 10.03.1998, Circ. 74/56, norme CEI ed UNI) ed alcune prescrizioni del Comando, al fine di una rapida e precisa applicazione.

Area di installazione	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'area di installazione delle attrazioni viaggianti deve essere facilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso, attraverso strade e percorsi aventi le seguenti caratteristiche minime: <ol style="list-style-type: none"> a. larghezza 3,5 m, b. altezza libera 4 m, c. raggio di curvatura 13 m, d. pendenza non superiore al 10%, e. resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m); 2. i percorsi devono essere mantenuti liberi durante la manifestazione. Nel caso di parchi di notevoli dimensioni tali percorsi devono essere garantiti almeno fino all'accesso del parco; 3. nell'area di installazione delle attrazioni di spettacolo viaggiante sono ammessi chioschi per la somministrazione di alimenti aventi apparecchiature alimentate con gas infiammabili, esclusivamente se gli apparecchi sono collegati a rete fissa o a singola bombola di G.P.L. La bombola, se non installata in maniera stabile, idonea ed omologata, nel mezzo, dovrà essere tenuta in luogo aerato, non accessibile al pubblico, protetta dall'irraggiamento solare e di altre fonti di calore e lontano dai chioschi e dalle altre attrazioni, da urti accidentali, da fonti di innesco e da aperture di fognie o di locali ubicati al di sotto del piano campagna e da altre bombole di G.P.L. L'allacciamento degli apparecchi ed il posizionamento della bombola deve avvenire nel rispetto della norma UNI TR 11426; 4. in prossimità della bombola di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC.
Distanze di sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. La distanza tra le varie attrazioni e tra queste ed altre strutture (padiglioni, edifici, ecc.) deve essere non inferiore a quella riportata nel manuale di uso e manutenzione o nel libretto dell'attività ed in ogni caso idonea ad evitare interferenze e consentire l'accesso ai dispositivi di sicurezza e controllo;
Esodo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deve essere possibile l'esodo dall'area almeno in due direzioni opposte; 2. gli spazi dove è previsto il passaggio del pubblico devono essere mantenuti costantemente liberi e in ogni caso di larghezza non inferiore a 1,2 m con un'altezza libera non inferiore a 2 m.

impianti elettrici	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni parte dell'attrazione alimentata elettricamente, non segregata ed accessibile al pubblico, deve essere protetta da interruttore differenziale di bordo con soglia massima di 0,03 ampere o in sistema SELV o PELV; 2. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55; 3. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto; 4. ogni attrazione deve essere collegata ad un impianto di messa a terra, con collegamento diretto a proprio dispersore o tramite impianto comune. Non è ammesso il collegamento tramite altra attrazione o struttura (i cavi devono essere continui e con isolamento integro); 5. ogni attrazione deve essere alimentata da proprio quadro elettrico di distribuzione o da quadro comune ma con distinte protezioni. E' da evitare l'alimentazione diretta da quadro di bordo di altra attrazione; 6. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed
	<p>adeguatamente ancorati ad elementi fissi. Quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte alla libera circolazione devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto); 8. le giunzioni dei cavi elettrici devono essere effettuate nel rispetto delle norme CEI; 9. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti anche meccanicamente; 10. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose tali da causare un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti; 11. qualora la distanza tra le masse metalliche di due attrazioni vicine sia tale da permettere il contatto contemporaneo da parte di una persona (2-2,5 m), tenendo conto inoltre di altri corpi metallici (transenne) che possono far diminuire tale distanza, le stesse devono essere collegate in equipotenziale tra loro.
Gestione della sicurezza	<ol style="list-style-type: none"> 1. In ogni attrazione deve avere affissa, in posizione visibile, apposita cartellonistica riportante il regolamento e le condizioni di esercizio e le limitazioni all'accesso; 2. ogni attrazione deve tenere sempre a disposizione, per le verifiche degli organi di controllo, il libretto dell'attività ed il manuale di uso e manutenzione; 3. per i parchi di divertimento, così come definiti dall'art. 2 lettera d) del D.M. 18.05.2007, deve essere attuata la gestione della sicurezza prevista al titolo XVIII del D.M. 19.08.1996 e D.M. 10.03.1998; 4. è proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli, a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.
Installazione attrazioni	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'installazione di ogni attrazione deve avvenire nel pieno rispetto delle condizioni previste dal manuale di uso e manutenzione; 2. qualora previsto dal manuale di uso e manutenzione, devono essere installate la transenne o le delimitazioni intorno all'attrazione.

Protezione attiva	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni attrazione deve essere dotata dei mezzi estinguenti previsti dal libretto dell'attrazione, in ogni caso deve essere presente almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 BC; 2. le aree destinate all'installazione di circhi e spettacoli viaggianti devono essere dotate di almeno un idrante DN 70; 3. le aree destinate a parchi di divertimento permanenti devono essere fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m.
Sostanze pericolose o infiammabili	<ol style="list-style-type: none"> 1. I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei, comunque non all'interno dell'area della manifestazione; 2. gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio; i contenitori di g.p.l., sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi (Circ. 74/56 o UNI TR 11426).
Varie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Licenza Spettacolo viaggiante; 2. Assicurazione delle attrazioni; 3. Collaudo Annuale a firma di tecnico abilitato; 4. Numero identificativo delle attrazioni; 5. Corretto Montaggio

Le principali misure di sicurezza sopra elencate, sono da intendersi esemplificative e non esaustive ed hanno una funzione meramente di "ausilio giuridico".

Nell'applicazione del suddetto Regolamento occorre fare riferimento esclusivamente all'impianto normativo vigente in materia di sicurezza.

Art. 26 - Linee guida per l'installazione di tensostrutture in manifestazioni temporanee

Linee guida per l'installazione di tensostrutture in manifestazioni temporanee

Le misure tecniche e gestionali di seguito riportate sono da considerarsi delle indicazioni. L'applicazione delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi e di sicurezza negli ambienti di lavoro rientra nella responsabilità del titolare dell'attività.

Area	<p>1. Il luogo di installazione deve consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone verso aree adiacenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - larghezza 3,5 m, - altezza libera 4 m, - raggio di curvatura 13 m, - pendenza non superiore al 10 %, - resistenza al carico almeno di 20 t (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore con un passo di 4 m); <p>2. le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza totale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi.</p>
Distanze	<p>1. Tra i tendoni ed edifici e strutture esterne deve essere mantenuta una distanza non inferiore a 3,5 m.</p>
Strutture e lay-out	<p>1. Il montaggio delle strutture e del tendone deve avvenire in conformità a quanto previsto dal progetto e da quanto prescritto dal produttore (sono vietate installazioni difformi o che prevedano dimensioni o conformazioni diverse);</p> <p>2. tutte le uscite e le vie di esodo devono avere altezza non inferiore a 2 m ed una larghezza minima di metri 1,20. Devono essere mantenute costantemente sgombre da ostacoli di qualsiasi genere fino all'esterno ed essere mantenute aperte o, comunque, apribili verso l'esterno a semplice spinta;</p> <p>3. devono essere garantiti percorsi di esodo sgombri da ostacoli verso le uscite di sicurezza, di larghezza pari a quella delle uscite e comunque non inferiore a 1,2 m e di lunghezza massima di 50 m;</p> <p>4. nella realizzazione dei percorsi di esodo e delle uscite di emergenza deve essere tenuto conto della loro fruibilità da parte di persone con ridotte od impedito capacità motorie;</p> <p>5. l'affollamento massimo all'interno dei locali deve essere di 100 persone per ogni uscita da 120 cm (50 persone ogni "modulo" d'uscita da 60 cm);</p> <p>6. le uscite di emergenza, distribuite con criteri di uniformità e simmetria rispetto all'asse longitudinale della sala, per garantire percorsi di esodo in direzioni contrapposte, devono in ogni caso essere in numero minimo di due fino a 150 persone complessivamente presenti e di tre quando le persone sono in numero superiore.</p>
Impianti elettrici	<p>1. Deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza che assicuri un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux ad un metro di altezza dal piano di calpestio lungo le vie di uscita, e non inferiore a 2 lux negli altri ambienti accessibili al pubblico;</p> <p>2. i cavi elettrici volanti devono essere situati ad altezza non inferiore a 2,5 m ed adeguatamente ancorati ad elementi fissi, quelli posti in corrispondenza dei percorsi carrabili per i mezzi di soccorso o strade aperte al pubblico devono essere posti a 6 m dal suolo o a terra adeguatamente protetti (norma CEI 64/8/7 sez. 704 e CEI 11-4);</p>

	<p>3. i cavi elettrici posati sul piano di calpestio devono essere protetti</p>
	<p>meccanicamente con idonei dispositivi di protezione allo scopo realizzati (passaggio di sole persone o di mezzi di trasporto);</p> <p>4. tutti i corpi illuminanti sospesi devono essere protetti da cadute accidentali e, se collocati ad altezza inferiore a 2,5 m, protetti contro gli urti;</p> <p>5. i componenti elettrici ed i corpi illuminanti che possono raggiungere temperature superficiali pericolose per un possibile innesco di un incendio devono essere installati a debita distanza da materiale combustibile, ovvero si dovranno prevedere idonei schermi protettivi termicamente isolanti;</p> <p>6. eventuali apparecchiature elettriche esposte agli agenti atmosferici devono avere un grado di protezione non inferiore a IP 55;</p> <p>7. il contatore dell'ente erogatore ed il quadro elettrico principale di derivazione devono essere ubicati in appositi quadri chiudibili a chiave o lucchetto;</p> <p>8. deve essere installato un impianto di illuminazione di emergenza che garantisca un grado di illuminamento non inferiore a 5 lux lungo le vie di esodo e di 2 lux sul resto del locale;</p> <p>9. all'esterno dell'attività deve essere installato, in posizione visibile, accessibile e segnalata, un dispositivo di sgancio dell'intero impianto elettrico.</p>
Reazione	<p>1. Il telo dei tendoni deve essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 2, ed essere dotato di omologazione del Ministero dell'Interno per l'utilizzo "sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce" e di dichiarazione di conformità al prototipo omologato a firma del produttore.</p>
Gestione	<p>1. Deve essere prevista una squadra antincendio costituita da almeno 2 persone (il numero deve essere valutato in funzione delle caratteristiche dell'attività e dal numero di ospiti presenti da parte del responsabile dell'attività, in modo da garantire un primo intervento antincendio e l'assistenza all'evacuazione delle persone), in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per il livello di rischio valutato ai sensi dell'allegato IX D.M. 10.03.1998;</p> <p>2. deve essere installata segnaletica di sicurezza in conformità al D.Lgs. 81/08.</p>
Presidi antincendio	<p>1. Devono essere installati un numero di estintori conforme a quanto previsto dal D.M. 10.03.1998;</p> <p>2. in prossimità delle bombole di G.P.L. deve essere tenuto almeno un estintore di capacità estinguente non inferiore a 89 BC;</p> <p>3. nel locale cucina, se la potenzialità totale degli apparecchi è superiore a 34,89 Kw, il numero e la tipologia degli estintori devono essere conformi al D.M. 12.04.1996 con alimentazione a gas o al D.M. 28.04.2005 con alimentazione a combustibile liquido.</p>

Impianti termici e di cottura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il locale cucina deve essere realizzato con materiali di classe 0 (incombustibile) di reazione al fuoco ed essere scollegato da altre strutture combustibili, compreso il tendone per la consumazione pasti. Nel caso la potenzialità totale degli apparecchi alimentati a combustibile gassoso, liquido e solido sia maggiore di 34,89 Kw la distanza tra la cucina ed il tendone per la ristorazione deve essere non inferiore a 3,5 m; 2. il collegamento tra la cucina ed il tendone consumazione pasti può essere coperto con una tettoia incombustibile della larghezza minima necessaria ed in ogni caso non superiore all'altezza di imposta (D.M. 30.11.1983 spazio scoperto), mantenendo i lati aperti; le installazioni di impianti accessori, come generatori di calore, depositi di gasolio, depositi fissi o in bombole di G.P.L., deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche specifiche di prevenzione incendi; 3. i gruppi di cottura e gli impianti termici devono essere marchiati CE ovvero, se esistenti, dotati di dispositivi di sicurezza, per il blocco del flusso del gas in caso di spegnimento della fiamma, dotati di approvazione Ministeriale con validità all'epoca dell'acquisto; 4. gli apparecchi di riscaldamento a combustibile gassoso, liquido o solido devono essere installati in conformità ai DD.MM. 12.04.1996 e D.M. 28.04.2005 e comunque in posizione tale da evitare la propagazione dell'incendio dal generatore al tendone; 5. i dispositivi di sicurezza devono essere mantenuti in efficienza e controllati periodicamente. <p>Impianti adduzione gas e depositi di gas e legna</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le tubazioni di adduzione del gas devono essere rigide, ad eccezione dell'ultimo tratto di collegamento agli utilizzatori ed essere conformi alle norme UNI 7129, UNI 7131 ed UNI TR 11426 o, in caso di potenza superiore a 34,8 9 Kw, al D.M. 12.04.1996; 2. eventuali bombole di G.P.L. per l'alimentazione degli apparecchi devono essere installate secondo quanto previsto dalla norma UNI TR 11246 nel caso di potenza totale degli apparecchi non maggiore a 35 Kw e quantitativo di G.P.L. inferiore a 125 Kg o dalla Circ. 74/1956 negli altri casi; 3. eventuali depositi fissi di G.P.L. devono essere installati in conformità al D.M. 14.05.2004; 4. all'esterno della cucina deve essere previsto un dispositivo di intercettazione del gas e dell'alimentazione elettrica; 5. il locale cucina deve essere dotato di aperture di ventilazione permanente in conformità alla norma UNI 7129 se la somma totale delle potenzialità di tutti gli apparecchi alimentati a gas, a combustibile liquido e solido, è inferiore a 34,89 Kw, ovvero in conformità al D.M. 12.04.1996 o D.M. 28.04.2005 se di potenzialità superiore; 6. i depositi di legna o carbonella per la cottura a brace devono essere tenuti all'esterno e distanti dai tendoni e dai punti di cottura almeno 6 m.
Varie	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comunicazione di opere temporanee o stagionali (art.7, comma1, lettera f, e comma 2, LR 15/2013) 2. Dichiarazione relativa al rispetto della normativa sismica (Delibera di Giunta Regionale n. 2272/2016);

Le principali misure di sicurezza sopra elencate, sono da intendersi esemplificative e non esaustive ed hanno una funzione meramente di "ausilio giuridico".

Nell'applicazione del suddetto Regolamento occorre fare riferimento esclusivamente all'impianto normativo vigente in materia di sicurezza